

DR n. 415

Teramo, 29 settembre 2021

IL RETTORE

- VISTO** l'art. 11 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012 n. 68, che prevede la possibilità per l'Università di disciplinare con propri regolamenti le forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi, con esclusione di quelle inerenti alle attività di docenza, allo svolgimento degli esami, nonché all'assunzione di responsabilità amministrative;
- VISTO** il Regolamento per le attività di collaborazione a tempo parziale degli studenti emanato con Decreto Rettorale n. 521 del 23 ottobre 2019 e ratificato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute del 19 novembre 2019 e del 27 novembre 2019;
- VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione del 16 dicembre 2020 con la quale è stato approvato il Bilancio Unico d'Ateneo di Previsione Annuale Autorizzatorio 2021 ed è stato definito il budget disponibile per le attività di collaborazione studentesca a supporto del Delegato di Ateneo per l'Orientamento in entrata;
- PRESO ATTO** di quanto deliberato dalla Commissione Orientamento in data 17 settembre 2021 relativamente alla necessità di n. 6 studenti senior a supporto delle attività di Orientamento in entrata;
- ACCERTATA** la disponibilità in bilancio dell'importo di € 5.400,00 da destinarsi al finanziamento delle attività di collaborazione studentesca, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 68/2012, a supporto del Delegato di Ateneo per l'Orientamento in entrata;

DECRETA

ART. 1 (Oggetto)

1. E' indetto per l'anno accademico 2020/2021 un concorso per l'attribuzione di n. 6 borse per lo svolgimento di attività in favore della popolazione studentesca ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 68/2012 da destinarsi all'attività di supporto del Delegato del Rettore per l'Orientamento in entrata.

2. L'importo di ciascuna borsa è fissato in € 900,00 esente da imposte a fronte di n. 150 ore di attività di collaborazione.

3. Le borse di collaborazione saranno assegnate come segue:

- N. 4 borse destinate agli studenti dei Corsi di Laurea (triennale), di Laurea magistrale (biennale) e di Laurea magistrale a ciclo unico (quinquennale) iscritti ad anni successivi al I fino al I fuori corso;
- N. 2 borse destinate agli studenti immatricolati ai Corsi di Laurea magistrale (biennale).

ART. 2 (Durata e periodo di svolgimento attività)

1. Ciascuna collaborazione comporterà un'attività di 150 ore complessive da ripartirsi, secondo le esigenze del Delegato di Ateneo per l'Orientamento in entrata, in moduli di norma non inferiori a 2 ore al giorno.

2. Al termine dello svolgimento delle ore il rapporto cessa automaticamente, senza necessità di comunicazione alcuna.

ART. 3 (Servizi richiesti)

1. I servizi richiesti ai borsisti sono i seguenti:

- supporto alle attività del Delegato del Rettore per l'Orientamento in entrata;
- promozione dell'offerta formativa dei singoli corsi di studio in occasione di eventi e iniziative organizzati in Ateneo;
- promozione dell'offerta formativa dei singoli corsi di studio in occasione di eventi e iniziative organizzati negli Istituti superiori del territorio Regionale, del Molise, delle Marche, dell'Umbria, del Lazio, della Campania e della Puglia;
- promozione dell'offerta formativa dei singoli corsi di studio nei Saloni di Orientamento in ambito Regionale ed extraregionale.

ART. 4 (Organizzazione dell'attività e obblighi del borsista)

1. Il calendario per lo svolgimento delle ore di collaborazione è stabilito dal Delegato per l'Orientamento in entrata, tenendo conto degli impegni didattici dello studente. Il Delegato per l'Orientamento in entrata si riserva, in ogni caso, la possibilità di convocare i borsisti per specifiche esigenze anche al di fuori dei turni prestabiliti.

2. Lo studente vincitore della procedura di cui al presente bando è tenuto a:

- rispettare i turni e le indicazioni del Delegato per l'Orientamento in entrata e del personale in ruolo presso l'Ufficio di supporto del predetto Delegato;
- rispettare le disposizioni del Codice di Comportamento, di cui all'Allegato 2 al Regolamento per le attività a tempo parziale emanato con DR 521/2019, sottoscritto contestualmente all'incarico di collaborazione.

3. La non ottemperanza agli obblighi di cui al presente articolo comporta la decadenza dalla borsa.

ART. 5 (Corrispettivo e modalità di liquidazione)

1. Il compenso per l'attività di collaborazione è fissato in € 900,00 esente da imposte a fronte di n. 150 ore di attività di collaborazione.
2. L'erogazione delle borse di collaborazione è subordinata alla presentazione della relazione del Delegato per l'Orientamento in entrata attestante che lo studente ha fornito la propria collaborazione nel rispetto dei principi di efficacia, serietà e disciplina, in conformità al codice di comportamento allegato al presente Regolamento e sottoscritto dallo studente con l'atto di incarico.
3. L'importo complessivo del corrispettivo viene liquidato, di norma, in un'unica rata al termine dell'attività di collaborazione. Nel caso in cui la collaborazione si protragga per un periodo superiore a tre mesi, lo studente può richiedere che la borsa venga liquidata in due rate al raggiungimento delle 75 ore di attività di collaborazione, subordinatamente alla presentazione della relazione del Delegato per l'Orientamento in entrata di cui al precedente comma 2.
4. Nel caso in cui lo studente subentri nell'atto di incarico a seguito di scorrimento della graduatoria per rinuncia/decadenza/trasferimento il compenso è erogato in un'unica soluzione al termine dell'attività svolta, qualsiasi sia il numero residuale di ore lavorate.
5. Nel caso di risoluzione dell'atto di incarico per comprovati motivi disciplinari, il beneficiario non riceverà alcun emolumento.

ART. 6 (Destinatari, requisiti di ammissione ed esclusioni)

1. Sono ammessi alla partecipazione alla selezione di cui al presente bando gli studenti dell'Università degli Studi di Teramo:
 - iscritti per l'anno accademico 2020/2021 dal II anno al I anno fuori corso dei Corsi di Laurea (triennale), Laurea magistrale (biennale) e Laurea magistrale a ciclo unico (quinquennale) in regola con il pagamento delle tasse alla data di presentazione della domanda;
 - immatricolati per l'a.a. 2020/2021 ai Corsi di Laurea magistrale (biennale) in regola con il pagamento delle tasse alla data di presentazione della domanda.
2. Non sono ammessi a partecipare alla selezione di cui al presente bando:
 - gli studenti immatricolati per l'a.a. 2020/2021 al primo anno dei corsi di laurea (triennale) e di laurea magistrale a ciclo unico (quinquennale);
 - gli studenti che non siano in possesso dei requisiti di cui al presente articolo;
 - gli studenti che abbiano già vinto una borsa di collaborazione ai sensi del D. Lgs. 68/2012 nell'a.a. 2020/2021;
 - gli studenti in possesso di un diploma di laurea di livello uguale o superiore a quello per il quale concorrono;
 - gli studenti che siano incorsi in una causa di decadenza da una borsa di

- collaborazione nell'anno accademico in corso o in anni accademici precedenti;
- gli studenti rinunciatari, trasferiti o che abbiano conseguito il titolo finale nell'anno accademico di riferimento della presente procedura selettiva;
 - gli studenti che abbiano sospeso o interrotto gli studi nell'anno accademico di riferimento della presente procedura selettiva.

ART. 7 (Modalità di presentazione delle domande di ammissione alla selezione)

1. Le domande di ammissione alla selezione, indirizzate al Magnifico Rettore, dovranno essere presentate secondo il modello di cui all'allegato A al presente bando e dovranno pervenire entro e non oltre il giorno **2 novembre 2021**.
2. Le domande di partecipazione potranno essere inviate esclusivamente dall'e.mail personale dello studente con dominio **@studenti.unite.it** alla casella di posta elettronica collaborazionistudentesche@unite.it.
Nell'oggetto dovrà essere riportata la dicitura "Candidatura per n. 6 borse a supporto del Delegato per l'Orientamento in entrata a.a. 2020/2021".
3. Non saranno prese in considerazione le domande inviate da indirizzi di posta elettronica diversi dalla mail di Ateneo con dominio **@studenti.unite.it** o presentate con modalità diverse da quelle previste al comma precedente.
4. Alla domanda dovrà essere allegata copia di un valido documento di identità.
5. Saranno escluse le domande pervenute oltre la data di scadenza, quelle prive di sottoscrizione e quelle non accompagnate da copia di un valido documento di identità.
6. Nella domanda il candidato dovrà fornire le seguenti informazioni:

Tutti i candidati:

- Matricola, cognome, nome, luogo e data di nascita, recapito telefonico e e.mail;
- Anno di corso, Facoltà, tipologia e denominazione del Corso di studi a cui è iscritto/immatricolato;
- Fascia di reddito e ISEE dichiarata per il rinnovo dell'iscrizione all'a.a. 2020/2021;

Solo per studenti stranieri non stabilmente residenti in Italia:

- Certificazione di conoscenza della lingua italiana di livello B2 o superiore.

Solo per immatricolati ai corsi di laurea magistrale (biennale)

- Laurea di primo livello, anno accademico di conseguimento e Università presso cui il titolo è stato conseguito;
- Numero di anni impiegati per il conseguimento del titolo e votazione finale riportata.

Solo per iscritti ad anni successivi al primo fino al primo fuori corso ai corsi di laurea (triennale) laurea magistrale (biennale) e laurea magistrale a ciclo unico (quinquennale);

- Numero di CFU relativi ad annualità precedenti a quella di iscrizione acquisiti alla data di presentazione della domanda di ammissione alla selezione.

7. Le informazioni fornite saranno confrontate con i dati registrati nell'applicativo ESSE3 e, in caso di difformità, faranno fede i dati presenti nel predetto database (*si suggerisce pertanto di verificare la correttezza delle informazioni riportate nel proprio profilo online prima della presentazione della domanda*).

8. Il candidato dovrà altresì dichiarare:

- di non essere risultato vincitore di borsa di collaborazione per l'a.a. 2020/2021 o di essere risultato vincitore di borsa di collaborazione per l'a.a. 2020/2021 e di avere rinunciato con indicazione della data di formalizzazione della rinuncia;
- di non essere incorso in una causa di decadenza da una borsa di collaborazione ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 68/2012.

ART. 8 Criteri di selezione e di formazione delle graduatorie di merito

1. La struttura competente, nel formulare le graduatorie, seleziona esclusivamente le domande presentate dagli studenti che siano in possesso dei requisiti di ammissione e che non abbiano situazioni di incompatibilità indicate nel presente bando di concorso.

2. Le graduatorie di merito sono formate secondo i seguenti criteri:

- a) merito negli studi;
- b) a parità di merito negli studi la preferenza verrà accordata allo studente che ha il reddito equivalente ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario più basso.
- c) in caso di ulteriore parità, verrà preferito lo studente anagraficamente più giovane.

3. All'esito della procedura selettiva saranno formate due graduatorie distinte di cui una riferita ai soli immatricolati ai corsi di laurea magistrale (biennale) ed una relativa agli studenti iscritti ad anni successivi a tutti i corsi di studio.

4. Il merito negli studi di cui al punto a) del precedente comma 2 sarà valutato in base ai seguenti criteri:

- *per gli immatricolati al I anno dei Corsi di Laurea Magistrale (biennali):*

il maggior rapporto tra il voto di laurea del I livello e il numero di anni impiegati per conseguire il titolo accademico;

- *per gli iscritti agli anni successivi al I fino al I fuori corso dei corsi di Laurea Triennale, Laurea Magistrale, Laurea Magistrale a Ciclo Unico:*

il maggior rapporto tra il numero dei crediti, riferiti agli anni accademici precedenti all'a.a. 2020/2021, acquisiti alla data di presentazione della domanda e il numero dei crediti complessivamente previsti negli anni precedenti, con riferimento alla prima immatricolazione all'Università di Teramo e per i trasferiti alla prima immatricolazione all'Università di provenienza.

5. Per la valutazione dei requisiti di partecipazione, di merito e di reddito dei candidati si farà riferimento esclusivamente ai dati presenti nel gestionale ESSE3.

6. Ove non fosse possibile assegnare le borse per mancanza di candidati idonei o per esaurimento delle graduatorie degli immatricolati o degli iscritti ad anni successivi, si procederà secondo i seguenti criteri:

- in caso di esaurimento della graduatoria relativa agli immatricolati ai corsi di Laurea magistrale (biennale) si farà riferimento alla graduatoria relativa agli iscritti ad anni successivi a tutti i Corsi di Laurea;
- in caso di esaurimento della graduatoria relativa agli iscritti ad anni successivi a tutti i Corsi di Laurea si farà riferimento alla graduatoria relativa agli immatricolati ai corsi di Laurea magistrale.

ART. 9 (Approvazione, pubblicazione e scorrimento delle graduatorie)

1. La nomina degli studenti vincitori sarà disposta con Decreto Rettorale, in base alle graduatorie di merito predisposte sulla base dei criteri di cui al precedente art. 8, pubblicato all'albo online di Ateneo e sul sito www.unite.it.

2. Agli studenti vincitori sarà data comunicazione dell'esito della presente procedura selettiva esclusivamente con provvedimento pubblicato sul sito di Ateneo www.unite.it – sezione Segreteria Studenti – Collaborazioni studentesche e pertanto non sarà data alcuna ulteriore comunicazione scritta ai vincitori.

3. I successivi scorrimenti delle graduatorie, dovuti a rinuncia allo svolgimento della collaborazione, decadenza dal beneficio, perdita dello status di studente per conseguimento del titolo finale, trasferimento e rinuncia agli studi o sopraggiunta incompatibilità, saranno disposti dall'Area Didattica, Valutazione e Qualità e pubblicati sul sito di Ateneo www.unite.it – sezione Segreteria Studenti – Collaborazioni studentesche e pertanto non sarà data alcuna ulteriore comunicazione scritta ai vincitori per scorrimento.

4. Gli scorrimenti di graduatoria saranno disposti in base ai seguenti criteri:

- nel caso in cui lo scorrimento sia disposto prima dell'inizio della collaborazione da parte dello studente rinunciatario/decaduto/trasferito o qualora questi non abbia svolto almeno 25 ore di attività di collaborazione, la borsa sarà messa interamente a disposizione del primo concorrente idoneo, secondo l'ordine della graduatoria;

- nel caso in cui lo scorrimento sia disposto dopo che lo studente abbia svolto almeno 25 ore di attività di collaborazione, sarà attribuita allo studente vincitore per scorrimento la parte restante di borsa, fatto salvo il caso in cui il numero di ore di attività da svolgere sia inferiore a 25 ore.

- nel caso in cui la rinuncia/decadenza/trasferimento dello studente vincitore intervenga in data successiva al 30 giugno 2022 non si darà luogo ad ulteriori scorrimenti delle graduatorie.

ART. 10 (Accettazione della borsa, assegnazione e atto di incarico)

1. A seguito dell'emanazione del Decreto Rettorale di approvazione delle graduatorie di merito e della pubblicazione delle stesse sul sito di Ateneo, gli studenti vincitori saranno convocati, con avviso pubblicato sul sito web di Ateneo – sezione Segreteria Studenti – Collaborazioni studentesche, per un incontro finalizzato alla sottoscrizione di un atto di incarico, predisposto secondo il format di cui all'allegato 2 al Regolamento di Ateneo per le attività a tempo parziale degli studenti.

Non sarà data alcuna ulteriore comunicazione scritta ai vincitori.

2. La mancata presentazione nei giorni ed orari indicati, fatti salvi i motivi di salute adeguatamente certificati entro la data indicata per l'incontro, è considerata esplicita rinuncia alla borsa di collaborazione con conseguente decadenza dal diritto alla fruizione della stessa.

3. L'atto di incarico di cui al precedente comma 1 costituisce altresì atto di impegno al rispetto dei doveri descritti all'art. 4 del presente bando ed dal codice di comportamento di cui al successivo art. 11.

Art. 11 (Codice di comportamento per le attività part-time degli studenti)

1. Contestualmente alla stipula dell'atto di incarico lo studente sottoscrive il codice di comportamento di cui all'allegato B al presente bando. La mancata sottoscrizione e la non ottemperanza al Codice di Comportamento comportano la decadenza dalla borsa di collaborazione.

2. La decadenza per mancato rispetto del Codice di Comportamento comporta la perdita del diritto alla remunerazione delle ore di attività eventualmente già svolte.

Art. 12 (Rinuncia e decadenza)

1. La rinuncia allo svolgimento della collaborazione deve essere comunicata per iscritto, con un preavviso di almeno 15 giorni, inviando una mail all'indirizzo di posta elettronica istituzionale del Delegato per l'Orientamento in entrata, reperibile nella Rubrica di Ateneo, consultabile alla pagina <https://www.unite.it/UniTE/Docenti>.

2. Lo studente, in caso di rinuncia allo svolgimento della collaborazione, ha diritto al pagamento delle ore lavorate se effettuate in numero pari o superiore a 25.

3. Lo studente vincitore della borsa di collaborazione decade dall'incarico di collaborazione nei seguenti casi:

- a) perdita dello status di studente dell'Università degli Studi di Teramo per conseguimento del titolo finale, rinuncia agli studi o trasferimento presso altro Ateneo o altra Istituzione equiparata all'Università;
- b) presentazione di un'autocertificazione non corrispondente al vero agli Organi o Uffici dell'Università;

- c) irrogazione di provvedimento disciplinare più grave della censura riguardante lo status di studente;
 - d) mancato rispetto del codice di comportamento e dei doveri previsti dall'atto di impegno.
4. Nell'ipotesi prevista dalla lettera a) del precedente comma 3, lo studente ha diritto al pagamento delle ore lavorate, se effettuate in numero pari o superiore a 25, mentre nei casi previsti dalle successive lettere b), c) e d) lo studente non ha diritto ad alcun compenso.

Art. 13 (Coperture Assicurative)

1. L'Università provvederà alla copertura assicurativa contro gli infortuni degli studenti vincitori.

Art. 14 (Pubblicazione del bando)

1. Il presente bando è pubblicato all'Albo on line dell'Università degli Studi di Teramo e sul Sito web dell'Ateneo www.unite.it nella sezione Segreteria Studenti – Collaborazioni studentesche.

Art. 15 (Trattamento dei dati personali)

1. I dati personali forniti sono trattati nel rispetto della normativa vigente come da Allegato C al presente bando.
2. Qualora il consenso al trattamento dei dati personali richiesto al candidato nella domanda di partecipazione non fosse prestato in maniera chiara, univoca ed esplicita, si procederà all'esclusione dello stesso dalla procedura di selezione.

Art. 16 (Responsabile del Procedimento)

1. Ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990 e s.m.i. il Responsabile del Procedimento di cui al presente bando è la dott.ssa Maria Barbara Mazzarella, mbmazzarella@unite.it – tel. 0861266223 - Area Didattica, Valutazione e Qualità – Via R. Balzarini, 1 Campus Aurelio Saliceti, Coste S. Agostino, 64100 Teramo.

Art. 17 (Norme Finali)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia alle norme di cui al D.lgs. n. 68/2012 e al Regolamento di Ateneo sulle attività a tempo parziale degli studenti ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 68/2012.

**F.to Il Rettore
Dino Mastrocola**